

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA BARENGHI

Seduta del 26/02/2025

FATTO

Facendo seguito al reclamo del 27 marzo 2024, riscontrato negativamente dall'intermediario il 29 aprile successivo, la ricorrente, con atto del 9 dicembre 2024, espone di aver stipulato un prestito contro cessione del quinto dello stipendio il 6 febbraio 2018 e di averlo poi estinto anticipatamente il 30 novembre 2021, dopo il pagamento di n. 45 delle 96 rate originariamente previste. Espone, quindi, di avere diritto – all'esito dell'estinzione anticipata – al rimborso di € 401,09 per il residuo di quanto corrisposto a titolo di commissioni ('spese di istruttoria'), oltre quote pagate in eccesso, rimborso della commissione di estinzione (pari a € 146,49), interessi legali dal reclamo al saldo e rifusione delle spese legali.

L'intermediario nelle controdeduzioni del 17 dicembre 2024, precisando di aver già rimborsato la quota delle commissioni di gestione richieste, eccepisce la non rimborsabilità alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, e in relazione ai principi codicistici dell'indebito oggettivo nonché dell'ingiustificato arricchimento che si verificherebbe in caso di ulteriori storni a favore della ricorrente, e alla specialità dell'ancora vigente disciplina speciale rappresentata dal d.P.R. 180/1950, anche in relazione alla natura non ricorrente delle 'spese di istruttoria'. Sottolinea poi l'infondatezza delle domande relative alle rate asseritamente pagate in eccesso, al ristoro delle spese

legali e alla restituzione della penale di estinzione. Chiede quindi di rigettare il ricorso e in subordine di tener conto dei rimborsi già effettuati.

DIRITTO

È ben noto che l'esigenza di rimborso delle spese versate anticipatamente, sia che si tratti di costi c.d. '*up-front*', sia che si tratti di costi c.d. '*recurring*', diversamente da quanto ritenuto dall'intermediario resistente nelle controdeduzioni, può considerarsi ormai pacifica in seguito ai noti sviluppi giurisprudenziali e normativi.

A tal fine è sufficiente far breve riferimento allo sviluppo della disciplina normativa in materia di credito al consumo e alle vicende giurisprudenziali che la stessa ha suscitato. L'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), prescrive che «*il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*

Tale disposizione deve essere interpretata, in conformità con il diritto unionale (v. in proposito Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 3 marzo 2017, n. 5381), nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, *Lexitor contro Spółdzilcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri* (c.d. sentenza 'Lexitor'), secondo cui «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*», sentenza che non viene contraddetta, come afferma invece l'intermediario resistente, dalla successiva giurisprudenza della Corte (9 febbraio 2023, C-555/21 - *UniCredit Bank Austria*), poiché questa, con riguardo intanto ad un diverso ambito normativo (come sottolineano ad es. Coll. Torino, 15 giugno 2023, n. 6123, e Coll. Napoli, 10 maggio 2023, n. 4441), si riferisce inoltre ad un'ipotesi di compatibilità con la normativa europea di una normativa nazionale che escluda, con determinate cautele, la rimborsabilità dei costi del credito non correlati in alcun modo con la durata del rapporto, normativa nazionale che tuttavia nel caso di specie si configura e va interpretata in termini diversi da quelli appena menzionati.

L'art. 125-sexies, nel dettato risultante dalla recente novella normativa, soggiunge che «*i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*

Le modifiche così introdotte si applicano bensì ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ma ai contratti antecedenti alla riforma non può tuttavia applicarsi in senso restrittivo il dettato previgente della disposizione normativa in esame e delle disposizioni secondarie. Tale conclusione risulta chiaramente dalla sentenza della Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 263, che ha ritenuto illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, a mente del quale «*alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*», limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

L'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al «*rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia*». Viene così richiamato l'art. 16 della citata direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia (c.d. sentenza *Lexitor*) appunto «*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

In definitiva, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 (e v. Cass., 28 maggio 2024, n. 14836; Ead, 6 settembre 2023, n. 25977). Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricordato, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento, e trattandosi di un rimborso *pro quota* di costi sostenuti in relazione al rapporto di finanziamento poi estinto anticipatamente non pare appropriato richiamare la disciplina dell'ingiustificato arricchimento come si legge nelle controdeduzioni del resistente.

Non vi è poi ragione di ritenere – per esaminare il riferimento dell'intermediario al d.P.R. 180/1950 – che l'applicabilità delle disposizioni contenute nel d.P.R. 180/1950 escluda la concorrente applicazione della disciplina del credito al consumo e l'interpretazione conforme al diritto unionale delle relative disposizioni. Il riferimento alle disposizioni di trasparenza ivi contenuto non esclude infatti l'applicazione della disciplina sopra esaminata, come del resto risulta anche dalle argomentazioni contenute nella richiamata sentenza della Corte costituzionale. Né può ritenersi, sotto altro profilo, applicabile l'esclusione prevista dall'art. 2 dir. 2008/48/CE laddove esclude l'applicazione ai contratti «*concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure altre condizioni più favorevoli*».

Anche nel sistema come sopra delineato occorre ad ogni modo distinguere tra costi corrispondenti a prestazioni ricorrenti o perduranti (c.d. '*recurring*') e costi corrispondenti a prestazioni preliminari o contestuali (c.d. '*up-front*').

Ad avviso del Collegio, per le ragioni che subito si illustreranno, risultano applicabili i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Per i costi '*recurring*': criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente e validamente previsto un criterio diverso); per i costi '*up-front*': in assenza di una diversa (e valida) previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Tale criterio è stato precisato nella precedente giurisprudenza dell'Arbitro (espressamente presa in considerazione anche dalla Corte costituzionale nella sentenza citata): posto, infatti, che «*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*», e atteso che «*che a seguito della sentenza Lexitor anche i costi up front (generalmente "presentati", con indubbio tasso di convenzionalità, come compensativi di attività preliminari) sono soggetti a riduzione, non comporta necessariamente che il criterio pro rata temporis debba essere senz'altro applicato per la*

retrocessione di tutti i costi del finanziamento, attraverso una meccanica estensione oggettuale della pregressa giurisprudenza formatasi rispetto ai costi recurring», resta allora aperto uno spazio che l'interprete deve colmare per individuare «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile».

Esso, secondo l'indirizzo seguito dall'Arbitro, per ragioni equitative può essere «*analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento», con una soluzione che è apparsa infatti «la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa» (Coll. coord., 17 dicembre 2019, n. 26525).*

La qualificazione in termini di costo 'up-front' o viceversa 'recurring' ha a sua volta formato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, prima al fine di escludere o invece di affermare la rimborsabilità e ora allo scopo di individuare il regime di rimborsabilità, se cioè il rimborso debba avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, che rappresentano la principale voce di costi contrattuali, ovvero secondo il criterio 'pro rata temporis'.

Già in precedenti occasioni si è avuto modo di chiarire che ad avviso di questo collegio i costi sono da considerarsi di natura continuativa (c.d. 'recurring') quando la descrizione dell'onere fa riferimento a locuzioni opache o comunque suscettibili di essere riferite alla durata o alla gestione del rapporto (in questo senso la decisione del Coll. Torino, 2 agosto 2022, n. 11609), mentre sono da considerare di carattere istantaneo (c.d. 'up-front') le commissioni e gli oneri riferiti ad attività di carattere preliminare o contestuale alla stipulazione.

Nel caso di specie, la clausola inerente alle 'spese di istruttoria' deve qualificarsi come preliminare. Essa si riferisce, infatti, alle 'analisi della richiesta del prestito ai soli fini esclusivi della sua concessione'. Pur scontando una certa genericità, la clausola può comunque considerarsi di carattere preliminare.

Una separata considerazione richiedono le domande proposte dalla ricorrente con riferimento alla retrocessione delle rate pagate in eccesso, al rimborso della commissione versata per l'estinzione anticipata e alla richiesta di rimborso delle spese legali.

Sul primo profilo è sufficiente riferirsi alla circostanza che la ricorrente non ha articolato e allegato, come sarebbe stato invece necessario per fondare la pretesa fatta valere, le circostanze su cui tale pretesa si fonda, il che impone di giudicarla meramente generica ed esplorativa e come tale non suscettibile di positiva considerazione, conformemente ai consolidati orientamenti della giurisprudenza dei Collegi.

Altresì sul secondo profilo il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda rivolta ad ottenere il rimborso integrale (e non la rimodulazione della stessa alla luce del minor importo risultante dalla definizione degli importi indebitamente percepiti) della commissione versata in sede di estinzione anticipata, pari a € 146,49. Nella prospettiva della domanda, formulata nei termini precisati dalla ricorrente, infatti, deve precisarsi che si tratta di una commissione conforme alle previsioni normative, secondo cui la stessa non può superare l'1% dell'importo rimborsato in sede di estinzione se, come accade nel caso di specie, la vita residua del contratto è superiore a un anno e l'importo da rimborsare superiore a euro 10.000,00 come pure risulta nel caso di specie, gravando sul cliente



l'onere, che in concreto non è stato assolto, di dimostrare che l'addebito sia privo di oggettiva giustificazione (Coll. coord., 31 marzo 2020, n. 5909).

Sulla richiesta di rimborso delle spese legali, infine, basta ricordare che la costante giurisprudenza dei Collegi nega la possibilità di liquidare rimborsi a titolo di spese legali o di assistenza tecnica a fronte della circostanza che tale intervento non è indispensabile nei ricorsi diretti all'Arbitro e che le questioni trattate, per quanto presentanti profili connotati tecnicamente, sono tuttavia evenienze di un contenzioso seriale cui corrispondono orientamenti ormai consolidati.

Alla luce delle precedenti motivazioni, risultano quindi dovute le somme risultanti dalla tabella qui di seguito riportata:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	5,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	53,13%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,52%

rate pagate	45	rate residue	51	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria pratica (al netto degli oneri eraria)		755,00		Upfront	30,52%	230,43	0,00		230,43
		Totale	755,00						230,43

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il totale complessivo, con l'opportuno arrotondamento, ammonta in definitiva a € 230,00, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 230,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA